

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNUALITA' 2023 – 2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e delle forniture poste a base d'asta ed occorrenti per la **Manutenzione ordinaria del verde pubblico annualità 2023 - 2025**.

Sono compresi i seguenti interventi: sfalcio erba in aree di proprietà comunale, sfalcio cigli stradali e sistemazione aiuole del territorio comunale.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, di cui al presente Appalto, ammonta a **€ 77.118,11 (euro settantasettemilacentodiciotto/11)**, come risulta dal quadro economico riportato nella tabella sottostante:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO A BASE D'APPALTO		
A1	Lavori	€	77.118,11
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.400,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO	€	79.518,11

L'importo contrattuale sarà ottenuto applicando la percentuale di ribasso ai prezzi unitari; all'importo totale così ottenuto andrà aggiunta la voce A2 (oneri della sicurezza).

Per le opere a misura gli importi delle varie voci sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico: gli stessi potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio specificato nel successivo art.5.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le forme e le principali dimensioni dei lavori risultano dagli elaborati allegati; la D.L. si riserva all'atto esecutivo di dare indicazioni e fornire eventuali elaborati di dettaglio.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

- Sfalciatura aree del territorio comunale
- Sfalciatura cigli stradali
- Sistemazione aiuole e siepi
- Opere in economia

Art. 4 - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appalto è soggetto alla scrupolosa osservanza delle leggi regolanti l'esecuzione dei lavori pubblici in modo particolare al D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; del D.P.R. 05/10/2010 n°207 "Nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.lgs 12 Aprile 2006 n°163 e successive modificazioni", per quanto ancora applicabile, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della Legge 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, della legge 09 Agosto 2013, n° 98 "Decreto del Fare", Legge 11 Agosto 2014, n° 90 "Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", Legge 11/95 di conversione del D.L. 192/2014.

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'impresa la conoscenza delle norme di legge, nonché di tutte le circostanze e condizioni locali che possono interferire nella conduzione dei lavori. L'Appaltatore

assume pertanto l'appalto a suo rischio e sulla base di calcoli di sua convenienza: non saranno pertanto riconosciuti oneri aggiuntivi salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Art. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, le varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Le varianti dovranno osservare i disposti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per l'esecuzione di lavori o forniture non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento degli N.P., ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore, Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Art. 7 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto trasmetterà all'appaltatore l'ordine di servizio con indicato le aree e le lavorazioni da eseguire.

L'appaltatore dovrà iniziare i lavori con le modalità previste dall'art. 14 del presente Capitolato.

Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, **oltre al presente Capitolato Speciale**, i seguenti elaborati grafici e descrittivi del progetto:

- Computo metrico estimativo
- Elaborato grafico
- Elenco prezzi unitari (elenco aree)
- Quadro economico di spesa

Art. 9 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61 commi 3 e 4 del D.P.R. 05/10/2010 n°207, per l'esecuzione dei lavori viene identificata la seguente categoria prevalente di riferimento:

CATEGORIA OS24: Verde ed arredo urbano

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'IMPRESA

Informativa per il trattamento dati personali

L'Amministrazione del Comune, con sede in Via Interno Castello, 2 – 37058 Sanguinetto, Codice Istat: 023072, Codice Catastale: H944, P.IVA 00661100230, tel. centralino: 0442/81036, indirizzo e-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it, PEC: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, nonché della disciplina del D.Lgs. n. 196/2003, per la parte ancora vigente, informa dovrà trattare e acquisire i dati personali e contabili – fiscali riferiti a operatore economico mediante modulistica digitale.

È noto che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8), ora tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

10.1 Finalità del trattamento

Nello specifico, le finalità previste nel trattamento riguardano:

- la stipulazione e l'esecuzione del contratto con il Titolare del trattamento;
- l'adempimento di obblighi istruttori, precontrattuali, contrattuali, nonché fiscali derivanti da rapporti con la SS.VV., in particolare ... (lavorativi, collaborativi, convenzionali, per prestazioni erogate, lavori, servizi, forniture, appaltatori, aggiudicatari);
- la tutela del diritto di credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al rapporto negoziale in premessa individuato;
- l'attività di amministrativa e contabile, fatturazione, servizi, gestione di ogni fase negoziale, compreso l'eventuale contenzioso giudiziario o extragiudiziale o transattivo;

- l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle fonti regolamentari del Comune, dalla normativa comunitaria, delle Autorità ispettive, di vigilanza e/o controllo;
- l'esercitazione dei diritti del Titolare del trattamento.

I dati personali forniti, in sede di offerta o in corso di rapporto, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare, in osservazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione e integrità.

Nello specifico le attività svolte sui dati riguardano le operazioni indicate all'art. 4, comma 1, punto n. 2) del GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati verranno trattati sia con strumenti (o formati) informatici/digitali sia su supporti cartacei/analogici o su ogni altro tipo di supporto idoneo alla conservazione e all'elaborazione da parte del solo personale interno autorizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dal GDPR, dai Regolamenti di esecuzione e dalle disposizioni dell'Amministrazione comunale e dei suoi responsabili.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'aggiornamento, la correttezza e la disponibilità dei dati personali, il diritto d'oblio.

10.2 Destinatarî dei dati e trasferimenti verso terzi

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali relativi forniti potranno eventualmente essere comunicati verso terzi in Italia a:

- dipendenti, collaboratori, incaricati a vario titolo o forma negoziale del Titolare del trattamento;
- professionisti e consulenti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito;
- nostri subappaltatori se impegnati nell'esecuzione di attività attinenti ai nostri rapporti contrattuali o in operazioni negoziali;
- Enti, società, associazioni, soggetti, indipendentemente dalla quota di partecipazione pubblica, che intrattengono con il Titolare dei dati rapporti strumentali, di supporto, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali o attività di organizzazione, gestione, manutenzione che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare dei dati, nella loro qualità di Responsabili o subresponsabili esterni del trattamento.
- soggetti appositamente incaricati e/o autorizzati dal Titolare dei dati che forniscano alla stessa servizi di elaborazione dati, consulenza, certificazioni di bilancio, o che svolgano comunque attività strumentali e/o complementari e/o funzionali a quella del Titolare in esecuzione di attività attinenti al rapporto contrattuale in essere;
- Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, in un concetto comunitario e allargato di amministrazione pubblica o organismo di diritto pubblico, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013, da ricomprendete tutti i soggetti con funzioni di controllo, ispettivi e verifica, compresi i soggetti titolati in forza di disposizione di legge.

Eventuali dati sensibili o giudiziari, ancorché trattati in forma del tutto anonima, non saranno oggetto di alcuna forma di diffusione e/o cessione, salvo apposita fonte normativa di riferimento; sarà assicurata la pseudonimizzazione dei dati trattati (c.d. privacy by design / privacy by design ex art. 25, par. 1 del GDPR).

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6, comma 1, lett. b) e c) del GDPR, il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati personali acquisiti a organismi di vigilanza, ad Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità descritte ai punti precedenti; ne consegue che i soggetti indicati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I dati personali sono conservati su server del Comune di Legnago, localizzati presso Comune di Legnago Via XX Settembre 29 Legnago (Verona).

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.

10.3 Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il "principio di limitazione della conservazione", di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del GDPR, o in base alle scadenze previste dalle norme di legge (oppure, indicare criteri di determinazione del periodo, ovvero, precisare i termini di conservazione).

Il Titolare dei dati tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre la cessazione del rapporto per le finalità di cui al punto sopra indicato, come stabilito dall'art. 2220 codice civile, fatti salvi eventuali oggettive cause che ne giustifichino il prolungamento.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata ogni semestre.

10.4 Obblighi di conferimento e conseguenze di rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità del Titolare

dei dati (Amministrazione comunale di Legnago) a dar corso ai rapporti negoziali, compresa l'esecuzione delle prestazioni.

Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato, di volta in volta, dal Titolare dei dati e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto negoziale.

10.5 Diritti dell'interessato

L'Operatore economico, quale interessato, è titolare dei diritti di cui all'art. 15 ss. del GDPR:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o analogici; degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei Responsabili e del Rappresentante designato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o autorizzati;
- c) ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni svolte sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, i diritti previsti dal GDPR, nello specifico degli artt.:

- Articolo 16 Diritto di rettifica;
- Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»);
- Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento;
- Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati;
- Articolo 21 Diritto di opposizione;
- Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

10.6 Modalità di esercizio dei diritti

In qualsiasi momento l'Operatore economico potrà esercitare i diritti citati al punto precedente inviando la richiesta al Comune di Sanguinetto Area III "Tecnica".

Tutte le richieste verranno protocollate e il termine di risposta è 30 giorni dal ricevimento.

Il Titolare del Trattamento: Comune di Sanguinetto, con sede in Via Interno Castello, 2 - 37058 Sanguinetto, Codice Istat: 023072, Codice Catastale: H944, P.I. 00661100230, IBAN: IT23H050345978000000011040, Tel. centralino: 0442/81036, indirizzo e-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it, PEC: comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it

Il Responsabile del Trattamento dei dati: Sindaco Pro-tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO): Ditta Next.Org srls con sede in Asiago (VI).

Maggiori informazioni sui compiti del Titolare, del Responsabile e del DPO sono reperibile nel sito istituzionale e in quello del Garante privacy al seguente indirizzo <https://www.garanteprivacy.it>.

L'Operatore economico dichiara espressamente di aver letto l'informativa e di aver compreso il contenuto in ogni sua parte, senza rilevare incongruenze o necessità di chiarimento.

Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è pari al 2% dell'importo a base d'appalto, quindi **€ 1.590,36 (Euro millecinquecentonovanta/36)**.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e ancora di ulteriori percentuali se in possesso di certificazioni ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la riduzione di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva prevista dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 è fissata nel 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumen-

tata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e ancora di ulteriori percentuali se in possesso di certificazioni ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il tutto come previsto dal comma 1 dell'art. 103.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la riduzione di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata entro **10 (dieci)** giorni dalla stipulazione del contratto o in caso d'urgenza dopo 35 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 14 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

I lavori verranno sempre ordinati tramite apposito "ORDINE DI SERVIZIO" che verrà consegnato a mano o via Mail al responsabile dell'impresa. Gli ordini di servizio saranno di due tipi e cioè:

- 1) **URGENTI:** l'esecuzione dei lavori dovrà essere iniziata entro **24 ore** dal ricevimento dell'Ordine di Servizio;
- 2) **NORMALI:** l'esecuzione dei lavori dovrà essere iniziata entro **3 giorni** dal ricevimento dell'Ordine di Servizio.

Vengono stabiliti i seguenti tempi di produzione:

- 1) sfalcio erba aree di proprietà comunale: 5.000 mq giornalieri;
- 2) cigli stradali: 5.000 metri lineari giornalieri;

Il mancato inizio dei lavori nei termini precedentemente indicati o dei tempi di esecuzione comporterà una penale giornaliera di € 40,00 (diconsi euro quaranta/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del lavoro richiesto.

Nel conteggio dei giorni non si terrà conto delle normali condizioni di tempo sfavorevole.

Art. 15 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

La sospensione e ripresa dei lavori sono regolate dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

Art. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Per l'esecuzione dei lavori non sono previste anticipazioni sul prezzo di appalto. L'Appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto** quando la contabilizzazione dei lavori al netto del ribasso d'asta e della trattativa dello 0,5% raggiunga la cifra di **€ 7.000,00 (Euro settemila/00)**.

Gli stati di avanzamento saranno emessi con le modalità stabilite dall'art.194 del Regolamento dei LL.PP. Quando, per motivi indipendenti dall'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 15 giorni, è facoltà della D.L. rilasciare un certificato per il pagamento di un acconto, qualunque sia il credito netto raggiunto.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, comprendenti la denominazione completa e l'indirizzo della Banca, i relativi codici IBAN, ABI, CAB e CIN, l'intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale), i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 c.c. si conviene tra le parti che l'inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui al presente articolo comporta la risoluzione del presente contratto. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Legnago dichiarerà all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 18 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 si stabilisce che il conto finale verrà compilato **entro 3 mesi** dalla data di ultimazione del servizio.

Art. 19 - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 le operazioni di collaudo devono essere ultimate entro sei mesi dal certificato di ultimazione.

Art. 20 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26/L del 30 luglio 2021, l'appaltatore dovrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni.

Art. 21 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art.41 della L.R. 27/03, l'impresa è tenuta ad osservare integralmente e a far osservare, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, il trattamento economico e normativo previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L'impresa deve altresì rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali,

siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

L'impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono in ogni caso trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 22 - PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 ed in particolare entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:

- un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, come piano di dettaglio e sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui sopra.

Si precisa che eventuali violazioni ai piani di sicurezza od alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza costituiscono causa dell'immediata sospensione dei lavori e dell'eventuale rescissione del contratto con recupero dei danni a carico dell'Appaltatore.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI

L'impresa risponderà totalmente ed incondizionatamente dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera oggetto dei lavori, o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'amministrazione appaltante, sia il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento LL.PP.

L'impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla stazione appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stazione appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.

La responsabilità dell'impresa è estesa agli eventuali danni diretti ed indiretti provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori e l'impresa dovrà rispondere direttamente agli Enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'impresa è parimenti tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Ai fini suddetti l'impresa sarà tenuta a presentare le coperture assicurative indicate all'art.24.

Art. 24 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **Euro 500.000,00**

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:

danni a cose dovuti a vibrazioni;

danni da proiezione di materiali od oggetti contro persone o cose:

danni a marciapiedi, panchine, cordone o segnaletica, chiusini, ecc;

danni al fusto di alberi o siepi;

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire le predette polizze assicurative con i seguenti massimali:

- per danni di esecuzione € 20.000,00 (ventimila/00)
- per responsabilità civile verso terzi € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 25 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose ed a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento dei LL.PP.

Art. 26 - LAVORI ESEGUITI D'UFFICIO

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con le modalità richieste dal Direttore dell' Esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, di lavori non eseguiti correttamente, di pericolo per l'incolumità pubblica o degli utenti dei luoghi dove si svolgono i lavori, per ritardo dei lavori tale da non garantire a giudizio della D.L. il compimento degli stessi nel tempo prefissato, la D.L. provvederà all'emissione di "**Ordini di servizio**", fissando i giorni entro cui dovranno essere eseguiti i lavori. Trascorso inutilmente tale termine la D.L. farà eseguire d'ufficio, in economia, ad altra ditta, le opere, detraendo totalmente l'importo effettivamente pagato alla ditta esecutrice, con gli eventuali danni subiti, dal primo S.A.L. utile.

Art. 27 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di lavori pubblicato successivamente al 27 gennaio 2022, si applica la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Ai sensi dell'art.8 Legge 08.10.84 n°687 sono a carico dell'amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione dell'avviso di gara, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti e comunque tutte quelle relative all'indizione e all'espletamento della gara d'appalto; a norma dell'art.8 del Capitolato Generale d'Appalto, sono invece a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, di stampa, comprese quelle del Capitolato Speciale, se sarà eseguita, in bollo e registro, della copia del contratto, dei documenti e disegni che devono essergli consegnati, nonché le spese del numero di copie del contratto richieste per uso della stazione appaltante; a carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna al collaudo.
- 2) La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato. L'Impresa dovrà fornire alla D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 3) La verifica tecnica di tutte indistintamente le opere di progetto, rilevando in particolare tutte le misure delle opere esistenti al fine di adeguare ad esse le opere da realizzare.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione dovrà avvenire con le modalità articoli dal 204 al 208 del Decreto Legislativo n° 50/2016. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 30 - DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge il suo domicilio legale presso il municipio di Sanguinetto (VR), via Interno Castello, 2.

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MANUTENZIONI

Si tratta di un servizio di manutenzione ordinaria per la parte di verde pubblico del territorio del Comune di Sanguinetto individuata e descritta negli elaborati progettuali. Le lavorazioni previste sono ampiamente descritte nel presente articolo che costituisce di fatto il manuale tecnico della manutenzione.

Resta inteso che ogni lavorazione risulta comprensiva delle prestazioni d'opera, materiali tutti, macchine, attrezzi, attrezzature, carburanti ed ogni materiale di consumo e di protezione, sia per gli utenti che per le maestranze, necessarie a dare ogni singola lavorazione finita nei tempi pianificati. Le lavorazioni previste sono le seguenti:

1.SFALCIO TAPPETI ERBOSI

Taglio del tappeto erboso:

- a) con tosaerba a lama rotante con raccolta immediata del materiale di risulta nelle aiuole e in generale nelle aree prospicienti strade, piazze, parcheggi; individuate dal progetto come "aree con raccolta"
- b) con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti nei parchi e giardini, o meglio nelle aree individuate dal progetto come aree "con rilascio";

Modalità operativa

L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio dell'erba che deve porsi come obiettivo la conservazione in buono stato vegetativo del cotico erboso in modo tale da garantire sia la preservazione del suolo che la agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime.

Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo tale da favorire l'accostimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie. Tempi e periodicità delle operazioni di sfalcio saranno determinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto mediante emissione di Ordini di Servizio.

L'appaltatore, ove previsto, asporterà i materiali di risulta dello sfalcio mediante attrezzature dotate di cesti di raccolta e manualmente quanto sarà rimasto ancora sul prato e quanto fuoriuscito all'esterno dalle aree di taglio. Ciò fatte salve specifiche autorizzazioni in merito da parte del D.L.

L'intervento dovrà effettuarsi garantendo la perfetta affilatura delle lame in modo da non arrecare danno al manto erboso.

Nel corso delle operazioni di sfalcio particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree, pertanto, dovrà essere posta la massima attenzione soprattutto all'uso del decespugliatore nell'esecuzione di tale operazione.

In ogni caso lo sfalcio dovrà comportare l'eliminazione di ricacci alla base delle alberature presenti nelle aiuole e aree verdi.

Eventuali lesioni ai tronchi dovranno segnalarsi alla stazione appaltante per la valutazione economica del danno.

Nell'esecuzione degli sfalci nelle aree con raccolta dell'erba e anche in quelle con rilascio dovrà essere eseguita la finitura dei bordi del prato adiacenti a cordone, pavimentazioni o muretti mediante l'utilizzo di decespugliatore a filo.

SFALCI AREE CON RACCOLTA: si dovrà procedere alla preventiva raccolta e smaltimento di tutto il materiale estraneo presente sull'area e si dovrà procedere all'immediata raccolta del materiale derivante dallo sfalcio e alla pulizia anche in tutte le aree pavimentate adiacenti.

SFALCI AREE CON RILASCIO: si dovrà procedere alla preventiva raccolta e smaltimento di tutto il materiale estraneo presente sull'area, allo sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta con distribuzione omogenea; non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte. Si dovrà poi procedere all'immediata pulizia di tutte le aree pavimentate adiacenti da tutti i residui vegetali depositati nel corso dello sfalcio.

2.MANUTENZIONE DELLE SIEPI

Le potature delle siepi dovranno essere effettuate nei mesi di maggio/giugno e ottobre/novembre, a seguito di comunicazione mediante ordine di servizio, con raccolta, e smaltimento del materiale vegetale di risulta, nonché pulizia immediata di tutte le aree pavimentate adiacenti.

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Michela Berti
Documento firmato digitalmente

Sanguinetto, lì 13.06.2023